



Centro di servizio alla clientela

Dicembre 2012

Manuale per clienti esterni/ditte esterne e-dec Esportazione

Versione 1.12

0	Controllo delle modifiche	4
1	Abbreviazioni/glossario.....	5
2	Portata	6
2.1	In generale.....	6
2.2	Contenuto	6
2.3	Informazioni suppletorie	6
2.4	Persone a cui il manuale è destinato.....	6
2.5	Formulazione	6
2.6	Registrazione	6
3	Supporto/helpdesk e-dec	7
4	Particolarità del sistema informatico e-dec Esportazione	7
5	Condizioni di partecipazione.....	8
5.1	Condizioni generali	8
5.2	Condizioni formali	8
5.3	Lista di controllo	8
5.4	Soluzioni alternative a e-dec Esportazione.....	9
6	Certificazione e autorizzazione	10
6.1	In generale.....	10
6.2	Condizioni	10
6.3	Domanda di registrazione	10
7	Panoramica della procedura	11
7.1	Procedura a grandi linee (non-SA).....	11
7.2	Esportazione nella procedura normale (non-SA).....	27
7.3	Esportazione nella procedura SA.....	27
7.4	Interfaccia con NCTS.....	27
7.5	Esportazione in un deposito doganale o in un punto franco doganale.....	27
7.6	Esportazione in un deposito intermedio all'estero	27
7.7	Messaggi relativi allo stato e alla comunicazione	28
8	Compilazione della DE.....	29
8.1	Condizioni	29
8.2	Principi.....	29

8.3	Numerazione	29
8.4	IMe.....	29
8.5	Catalogo dei dati	29
9	Sottoporre la DE all'esame della plausibilità	29
10	Dati di base e-dec Esportazione	29
11	Trasmissione della DE	30
11.1	Condizione	30
11.2	Possibilità di accedere alla rete di comunicazione dell'AFD	30
11.3	Trasmissione	30
11.4	XML	30
12	Feedback relativo alla LE	31
12.1	Descrizione della LE	31
12.2	Esempio di LE	31
13	Fallimento nella trasmissione della DE	31
14	BC	31
15	Ripresa dei dati d'esportazione in NCTS.....	32
15.1	Osservazione relativa all'interfaccia NCTS.....	32
15.2	Osservazione sul numero TIN.....	32
15.3	Procedura d'esportazione e di transito NCTS (non-SA)	32
15.4	Procedura SA	32
15.5	Trasferimento da parte dello SA di una DE e-dec Esportazione in NCTS (compresa la richiesta del risultato della selezione)	33
15.6	Feedback in caso di richiesta di selezione e S2T per clienti SA	34
15.7	Strumento web "Selezione e transito"	34
15.8	e-dec Esportazione con transito senza collegamento all'interfaccia NCTS.....	34
16	Attività d'esportazione.....	36
16.1	Esportazione di DE (non-SA)	36
16.2	Esportazione di DE SA.....	36
16.3	Esportazione di DE (non-SA), presentate da uno SA	36
16.4	Liberazione della DE	36
16.5	Intervento.....	36
17	Visita (incluso controllo doganale).....	36
18	Correzione di DE	37
18.1	Correzione prima della presentazione in dogana	37
18.2	Correzione dopo la presentazione in dogana	37
18.3	Correzione dopo il rilascio della decisione d'imposizione	37
18.4	Correzione da parte del personale	38
18.5	Basi legali relative alle correzioni e agli annullamenti	38
19	Ritiro dell'IMe	39
19.1	Situazione iniziale	39
19.2	Svolgimento del ritiro.....	39
19.3	Ritiro ripetuto	39
19.4	Forma e presentazione della decisione d'imposizione.....	39
19.5	Obbligo di conservare	39
19.6	Impossibilità di ritirare l'IMe	40
19.7	Esempio di IMe (link allo Stylesheet in Internet AFD)	41

20	Fornitura di dati.....	42
21	Casi speciali	42
22	Sistema di emergenza	42
23	Rapporto d'irregolarità	42
24	Annullamento di DE.....	42
25	Elenco degli offerenti del software	43
26	Allegati.....	44
	Allegato I: Vari esempi di possibili “tipi di LE”	44

0 Controllo delle modifiche

Controllo delle modifiche, verifica e approvazione			
Quando	Versione	Autore	Descrizione
4.1.2008	0.1	Irène Oppliger	Stesura ed elaborazione
4.2.2008	0.2	Beat Frei	Completamento delle parti relative alla decisione d'imposizione
13.2.2008	0.3	Gabriella Derungs	Completamento delle parti relative alle correzioni e agli annullamenti
3.3.2008	0.4	UFIT Turabi	Cifra 7
6.3.2008	0.5	Beat Frei	Completamenti
16.4.2008	0.6	Irène Oppliger	Completamento delle parti relative alla soluzione in caso di guasto
7.5.2008	0.7	Irène Oppliger	Completamento delle parti relative alle restituzioni e alle basi legali
7.6.2008	0.8	Irène Oppliger	Completamenti in base a pareri espressi
10.6.2008	0.9	Beat Frei	Adeguamenti delle cifre 2.5 e 2.6
24.10.2008	1.0	Andrea Sigg Heidi von Burg	Cifra 2.2: inserimento delle notifiche Cifra 21: procedura di emergenza
11.11.2008	1.0	Andrea Sigg	Inserimento della lista d'esportazione con codice a barre
1.1.2009	1.1	Martina Zeltner	Rielaborazione generale del manuale
12.1.2009	1.1	Martina Zeltner	Complemento concernente l'esempio di decisione d'imposizione elettronica (aggiornamento: marzo 2009)
13.1.2009	1.1	Céline Rouèche	Adeguamenti della cifra 21.1 conformemente alle disposizioni di R. Werren
16.1.2009	1.2	Martina Zeltner	Vari piccoli adeguamenti del testo, completamento dell'allegato II, aggiunta dell'esempio COV
26.1.2009	1.3	Martina Zeltner	Rielaborazione formale
29.1.2009	1.4	Martina Zeltner	Completamenti relativi al traffico aereo
9.2.2009	1.5	Martina Zeltner	Adeguamenti dei link su una pagina Internet comune
16.2.2009	1.6	Martina Zeltner	Adeguamento degli schemi relativi alla procedura (decisione d'imposizione elettronica 10 anni) Completamento di esempi relativi alla lista d'esportazione (allegato)
16.2.2009	1.7	Martina Zeltner	Completamento dell'allegato III
22.5.2009	1.8	Martina Zeltner	Adeguamento delle cifre 3, 7.2, 7.6, 15.2, 15.7, 15.8, 16.2, 19, 21.6, 21.7, 21.8 e 21.9
4.9.2009	1.9	CSC	Aggiornamento dell'allegato 1 (p. 50, cifra 26)
13.1.2010	1.10	CSC	Adeguamento delle cifre 21.8
10.1.2011	1.11	Cristina Ferrandi	Completamenti relativi al Security Amendment
12.2012	1.12	CSC	Casi particolari cifra 21, documento separato

1 Abbreviazioni/glossario

AFC	Amministrazione federale delle contribuzioni
AFD	Amministrazione federale delle dogane
BC	Bollettino di consegna
COV	Composti organici volatili (volatile organic compound)
DE	Dichiarazione d'esportazione (in formato elettronico nel sistema)
DGD	Direzione generale delle dogane
DNND	Disposti di natura non doganale
GENENT	Genere di entrata
IMe	Decisione d'imposizione elettronica
Imp. oli min.	Imposta sugli oli minerali
LD	Legge sulle dogane
LE	Lista d'esportazione (in formato cartaceo)
NCTS	Nuovo sistema di transito informatizzato
OLD	Ordinanza sulle dogane
PDF	Formato dei dati per la rappresentazione di documenti elettronici
Pos.	Posizione/linee tariffali
PSE	Procedura semplificata all'esportazione
SA	Speditore autorizzato
S2T	Send/to/transit
TIN	Trader Identification Number = numero di identificazione
UD	Ufficio doganale
VT	Voce di tariffa
XML	Formato dei dati nell'EED
ZWILA	Deposito intermedio all'estero ("ZWILA" è l'abbreviazione del termine tedesco "Zwischenlager")

2 Portata

2.1 In generale

La PSE è stata introdotta circa 30 anni fa. Questa soluzione cartacea non corrisponde più alle esigenze odierne (improntate allo scambio elettronico di dati) né è compatibile con gli sviluppi futuri.

Per tener conto dell'evoluzione a livello internazionale (compresa la modifica/riforma del codice doganale comunitario) e garantire sdoganamenti efficaci e senza dispendio di tempo, è indispensabile che la dogana possa trattare i messaggi elettronici senza interruzioni dei media.

2.2 Contenuto

Il presente manuale descrive in modo dettagliato le procedure e le attività legate a e-dec Esportazione. Esso deve essere impiegato come documento “vivo” e pertanto costantemente aggiornato. Dato che il manuale contiene numerosi link, si raccomanda di consultare la forma elettronica piuttosto che la versione cartacea.

2.3 Informazioni suppletorie

L'abbonamento alle news costituisce una fonte d'informazioni supplementari concernenti e-dec Esportazione. La relativa lista di diffusione permette di informarsi su novità, prescrizioni ed eventuali guasti del sistema.

Agli utenti di e-dec Esportazione si raccomanda di registrarsi presso il servizio di abbonamento: [Abbonamento alle news](#) (News secondo gli ambiti/DFF/AFD/e-dec Esportazione).

2.4 Persone a cui il manuale è destinato

I destinatari del manuale sono clienti quali gli esportatori, le ditte che attualmente fanno capo alla PSE, i clienti SA, gli spedizionieri, i dichiaranti nonché tutti i clienti interessati dalla procedura d'esportazione.

2.5 Formulazione

Per facilitare la lettura, nella presente documentazione si è utilizzata soltanto la forma maschile del termine “cliente”. Esso si riferisce a persone di entrambi i sessi.

2.6 Registrazione

La fase di introduzione del progetto è iniziata a gennaio 2009. I clienti, ossia le attuali ditte che fanno capo alla PSE, gli esportatori e/o gli spedizionieri e i dichiaranti, potranno farsi certificare e richiedere un'autorizzazione sul sito Internet dell'AFD. Quest'ultima viene rilasciata in forma scritta in base alla cifra 6 ed elaborata dall'helpdesk dell'AFD.

Se l'esportatore dispone di più responsabili per l'esportazione, è imperativo che compili il modulo “Dichiarante”.

[Registrazione per e-dec Esportazione](#)

3 Supporto/helpdesk e-dec

Le persone a cui rivolgersi per domande concernenti e-dec Esportazione sono elencate sul sito Internet dell'AFD.

L'helpdesk e-dec Esportazione è disponibile durante le consuete ore d'ufficio.


Si prega di consultare regolarmente le informazioni sul sito dell'AFD.

Al fine di garantire un rapido supporto, in caso di problemi di trasmissione l'helpdesk necessita delle seguenti informazioni:

- tipo di trasmissione (DE, Selezione e transito ecc.);
- via di trasmissione (webservice, e-mail, applicazione web);
- ambito (test o produzione);
- numero Tin e/o numero dello spedizioniere;
- numero di dichiarazione dello spedizioniere;
- ora e data della trasmissione non riuscita;
- messaggio d'errore esatto;
- se disponibile, file XML della trasmissione e della risposta.

4 Particolarità del sistema informatico e-dec Esportazione

L'applicazione e-dec Esportazione ha apportato un certo numero di vantaggi fondamentali relativi alla PSE. Di seguito vengono brevemente enumerati i più importanti.

- Non vi è più discontinuità mediatica.
- Tutti i documenti allestiti dal sistema informatico sono muniti di un codice a barre che rende più rapida la ricerca e la liberazione della DE (come per e-dec Importazione).
- Il sistema e-dec Esportazione genera le LE e le invia ai partner della dogana in formato XML e PDF.
- Ogni linea tariffale di una DE è selezionata singolarmente dal sistema che la illustra secondo il risultato della selezione.
- Il sistema genera messaggi d'errore espressivi se si verificano errori della plausibilità.
- Le DE possono essere corrette elettronicamente sia dai partner della dogana sia dal personale (in casi eccezionali).
- Ad ogni rettifica/annullamento, il sistema informatico e-dec Esportazione allestisce automaticamente una nuova versione della DE esistente.
- Il personale può informare elettronicamente il partner della dogana SA della decisione di effettuare una visita. Qualora si trattasse di un non-SA, la decisione può essere comunicata soltanto allo sportello o telefonicamente (in casi eccezionali).
-  **Security Amendment:** l'imposizione all'esportazione in e-dec Esportazione comprende anche il Security Amendment.

Per gli invii provenienti dalla Svizzera e diretti in un Paese terzo¹, dal 1° gennaio 2011 i dati di sicurezza di cui all'allegato 30 bis devono essere notificati e quindi trasmessi all'ufficio di uscita dell'UE. La dichiarazione sommaria di uscita è integrata nella DE. Ciò significa che il rilevamento dei dati di sicurezza in e-dec Esportazione avviene unitamente alla DE. L'inoltro all'ufficio di uscita dell'UE si espleta tramite NCTS, dato che nella

¹ Paese che non fa parte della zona di sicurezza (Stati UE, Norvegia, Città del Vaticano, Isole Canarie e San Marino).

maggior parte dei casi è necessario un transito e i dati inerenti al mezzo di trasporto devono essere rilevati nel relativo annuncio.

Sono interessati tutti i generi di traffico e le disposizioni di sicurezza. Eventuali divergenze rispetto al regime di esportazione nell'ambito della sicurezza vengono menzionate alle cifre pertinenti.

Gli adeguamenti tecnici effettuati in e-dec Esportazione si limitano a quanto segue.

- Nuovi campi (campi "Speditore / esportatore sicurezza" e "Destinatario sicurezza"; campi "Sicurezza", "Numero d'identificazione per circostanze particolari", "Numero UCR" e "Codice di pericolo ONU").
- Nuove regole di plausibilità (E159, E160, E162, E163, E164, E165, E178, E179a, E179b, E180, E182, E186).

Per maggiori dettagli sul Security Amendment, consultare la pagina [Informazioni generali](#) pubblicata sul sito dell'AFD.

5 Condizioni di partecipazione

5.1 Condizioni generali

Per trasmettere una DE per via elettronica al sistema informatico dell'AFD, devono essere soddisfatte le condizioni illustrate di seguito.

- La ditta deve figurare nel registro svizzero di commercio.
- Devono esserci un esportatore, uno spedizioniere oppure un collaboratore della logistica.
- Le esportazioni devono avvenire regolarmente.
- Le esportazioni devono avvenire regolarmente (non vengono effettuati controlli).
- Il sistema informatico del cliente deve essere allacciato a quello dell'AFD.
- Occorre verificare le possibilità organizzative e tecniche della ditta (vedi cifra 5.3 "Lista di controllo")
- L'invio deve essere destinato all'esportazione.
- Ogni invio deve essere presentato e posto sotto la custodia dell'AFD.
- È altresì possibile effettuare lo sdoganamento all'esportazione tramite uno spedizioniere.

5.2 Condizioni formali

Il cliente deve soddisfare i requisiti organizzativi e tecnici.

5.3 Lista di controllo

La lista di controllo riportata di seguito è utile per decidere se si intende implementare e-dec Esportazione.

Lista di controllo

- La ditta effettua regolarmente esportazioni?
- Le persone responsabili conoscono le condizioni necessarie per l'esportazione (genere di merce, classificazione tariffale, clausola di consegna, valore, destinatario, responsabilità ecc.)?
- È disponibile un software elettronico per il rilevamento dei dati necessari (software proprio oppure pacchetto software fornito da un offerente)?
- È disponibile un'interfaccia per la trasmissione della DE?

- La persona responsabile dell'esportazione conosce le procedure della ditta?
- Sussiste la garanzia che l'IME può essere ritirata?

5.4 Soluzioni alternative a e-dec Esportazione

Alle ditte che, ad esempio, effettuano poche esportazioni o non dispongono delle necessarie risorse di personale, lo sdoganamento tramite una casa di spedizione può offrire un'alternativa a e-dec Esportazione.

Dato che l'utilizzo dell'applicazione NCTS è garantito fino al 2012 circa, le ditte di spedizione possono per il momento continuare ad allestire DE mediante la piattaforma NCTS.

La possibilità di effettuare una dichiarazione in Internet sarà offerta solo in un secondo tempo (a partire dal 2010 circa). Sostanzialmente essa sarà tuttavia concepita per gli sdoganamenti occasionali e non per quelli regolari.

Permane la possibilità di effettuare la dichiarazione mediante il modulo 11.030 fintanto che non vi è l'obbligo di far capo all'EED.

6 Certificazione e autorizzazione

6.1 In generale

La codificazione e la firma digitale sono indispensabili per l'utilizzo di Internet.

Per ragioni di sicurezza, deve essere allestita una certificazione, analogamente a NCTS e a e-dec Importazione, ai fini dell'identificazione e della trasmissione. La certificazione può essere richiesta mediante un certificato per esportatori elettronici o per case di spedizione, analogamente a NCTS e a e-dec Importazione.

6.2 Condizioni

Se tutti i requisiti organizzativi e tecnici sono adempiuti, all'AFD può essere inoltrata una domanda di registrazione.

6.3 Domanda di registrazione

Al fine di registrarsi per e-dec Esportazione (IDEA), il cliente deve compilare i moduli figuranti nel link sottostante e inoltrarli all'indirizzo elettronico menzionato.

Link alla pagina di registrazione:

<http://www.ezv.admin.ch/zollanmeldung/05042/05047/05068/05093/index.html?lang=it>

Modulo 1: COMUNICAZIONE; domanda di un certificato per lo sdoganamento elettronico.

Modulo 3: DICHIARANTE (dichiarazione dei dichiaranti, per ditte con più responsabili dell'esportazione)

Modulo 4: ESPORTATORE ELETTRONICO (dichiarazione per la procedura e-dec Esportazione)


7 Panoramica della procedura

Di seguito una breve descrizione dello svolgimento dell'imposizione doganale di merci all'esportazione con il sistema informatico e-dec Esportazione.

Le deroghe sono possibili sulla scorta di condizioni locali e di accordi individuali.

Security Amendment: le aggiunte relative alla sicurezza contenute nello schema sottostante (non-SA) valgono per tutte le procedure descritte alla cifra 7.

7.1 Procedura a grandi linee (non-SA)




Svolgimento (procedura a grandi linee non-SA)

- 1) Il cliente invia i dati d'esportazione per e-mail o tramite i servizi web dell'AFD. Nel caso di invii verso un Paese che non fa parte della zona di sicurezza, il cliente trasmette i dati relativi all'esportazione unitamente a quelli di sicurezza.
- 2) Il sistema informatico dell'AFD esegue un esame della plausibilità dei dati ricevuti e in seguito invia al mittente una LE semplificata munita di codice a barre (in formato XML e PDF).
- 3) Se l'esame della plausibilità non è stato superato, il cliente riceve un messaggio d'errore.
- 4) Il cliente rettifica l'errore nel suo sistema.
- 5) Il giustificativo ha validità limitata, ciò significa che il cliente deve effettivamente esportare la merce dal territorio doganale entro 30 giorni (non-SA) o entro 24 ore (SA). In caso contrario, dopo un messaggio di sollecito al mittente originario, i dati elettronici non ancora selezionati vengono automaticamente cancellati dal sistema dell'AFD (solo per non-SA!).
- 6) All'atto dell'esportazione della merce il cliente non-SA presenta il giustificativo d'esportazione semplificato all'UD di sua scelta.
- 7) Dopo la lettura del codice a barre, l'UD sottopone i dati alla procedura di selezione più attuale. Nel caso di invii verso un Paese terzo, viene effettuata anche l'analisi dei rischi relativa al Security Amendment di questo ufficio doganale.
- 8) Se il risultato della selezione è **"bloccato"**, occorre presentare all'UD gli eventuali documenti di scorta. In tal caso sono effettuati un controllo formale e, di regola, anche una visita e/o un controllo di sicurezza.
- 9) Se il risultato della selezione è **"libero"**, l'UD può allestire un BC o un foglio di trasmissione (conforme all'accordo internazionale in caso di impianti doganali a controlli nazionali abbinati). La merce può essere presentata direttamente per il controllo all'asportazione ed esportata oppure può essere immessa nel sistema NCTS.

7.1.1 Svolgimento della procedura non-SA al confine

(in caso di impianti doganali a controlli nazionali abbinati o di UD di confine)

● Le novità sul Security Amendment sono riportate alla cifra 7.1.



Svolgimento dalla procedura non-SA al confine (in caso di impianti doganali a controlli nazionali abbinati o di UD di confine)

- 1) L'esportatore non-SA invia la DE all'AFD per esame sommario (e-dec).
- 2) L'AFD sottopone la DE all'esame della plausibilità.
- 3) In caso di discordanze, il cliente riceve un messaggio d'errore.
- 4) Il cliente ritrasmette la DE corretta all'AFD per esame sommario.
 - a. Se la DE non viene inviata entro 30 giorni, viene cancellata dal sistema.
 - b. Il cliente riceve un feedback indicante che la DE è stata cancellata dal sistema dell'AFD.
- 5) Se la DE supera l'esame della plausibilità, il cliente viene informato mediante un feedback in formato XML senza risultato della selezione.
- 6) Il termine per l'esportazione è di 30 giorni, dopo di che la DE viene cancellata. Il cliente viene informato che la DE viene cancellata dal sistema.
- 7) L'AFD legge la DE mediante il codice a barre o inserisce il numero manualmente.
- 8) La DE viene selezionata.
- 9) Il personale sottopone le DE "bloccate" a un controllo formale.

10) La procedura continua presso un impianto doganale a controlli nazionali abbinati.

- a. Se effettuando il controllo formale si constatano discordanze, il personale contesta la DE.
- b. In caso di DE selezionate come "libere", la liberazione dell'invio avviene mediante foglio di trasmissione/distinta delle merci (codificazione).
- c. Se il controllo formale non ha segnalato discordanze, la liberazione dell'invio avviene mediante foglio di trasmissione/distinta delle merci (codificazione). In caso di DE rettificata, è il personale ad occuparsi della liberazione.
- d. Il controllo dello sgombero della merce viene effettuato nella cabina per il controllo dell'asportazione. A seconda della codificazione, l'invio può essere direttamente asportato o soggiacere a visita/controllo doganale.
- e. Visita, controllo doganale o controllo dei DNND da parte del personale. Quest'ultimo libera la DE a posteriori (al termine del controllo).

11) La procedura continua presso un UD di confine (ev. anche un UD all'interno)

- a. A seconda dell'analisi dei rischi, la DE è sottoposta a una visita, un controllo doganale o un controllo dei DNND. Il personale comunica direttamente allo sportello l'eventuale visita o controllo doganale.
- b. Se all'atto del controllo doganale si accertano discordanze, il personale contesta la DE.
- c. In caso di DE selezionate come "libere", la liberazione dell'invio avviene mediante LE.
- d. Il controllo dello sgombero della merce viene effettuato nella cabina per il controllo dell'asportazione.

12) Il sistema libera la merce per l'ulteriore trattamento.

13) Allestimento dell'IME.


14) Il sistema invia automaticamente vari dati ai servizi specializzati e ad altri Uffici federali.

15) Il cliente può ritirare la DE durante un periodo pari a 10 anni.

16) La procedura d'esportazione è terminata.

7.1.2 Svolgimento della procedura per l'esportatore non-SA con uno spedizioniere SA, senza transito

Le novità sul Security Amendment sono riportate alla cifra 7.1.




Svolgimento della procedura per l'esportatore non-SA con uno spedizioniere SA, senza transito

- 1) L'esportatore non-SA invia la DE all'AFD per esame sommario.
- 2) L'AFD sottopone la DE all'esame della plausibilità.
- 3) In caso di discordanze, il cliente riceve un messaggio d'errore.
- 4) Il cliente ritrasmette la DE corretta all'AFD per esame sommario.
- 5) Se la DE supera l'esame della plausibilità, il sistema allestisce la LE e assegna il numero della quietanza in formato MRN. Il cliente riceve un feedback in formato XML senza risultato della selezione.
- 6) Se la DE non viene inviata entro 30 giorni, viene cancellata dal sistema e il cliente riceve un feedback a tal proposito.
- 7) L'esportatore non-SA trasmette il file in formato XML/PDF allo spedizioniere SA.
- 8) Lo spedizioniere SA attiva la domanda di selezione e riceve un feedback in formato XML e PDF.
- 9) La DE viene selezionata.
- 10) In caso di DE "bloccate", l'UD di controllo può intervenire.
 - a. Se all'atto del controllo formale vengono accertate discordanze, il personale contesta la DE.
- 11) Nel caso in cui interviene l'UD di controllo, la DE è sottoposta a una visita, un controllo doganale o un controllo dei DNND.
- 12) Se all'atto del controllo doganale vengono accertate discordanze, il personale contesta la DE.
- 13) Al termine di tutte le attività di controllo, l'invio è liberato in vista dello sgombero della merce. Le DE selezionate come "libere" sono liberate direttamente per lo sgombero.
- 14) Il sistema libera la DE per il trattamento ulteriore.
- 15) Dopo circa 24 ore il sistema mette l'IME a disposizione del cliente.
- 16) Il sistema invia automaticamente vari dati agli uffici specializzati e ad altri Uffici federali.
- 17) Il cliente può ritirare l'IME durante un periodo pari a 10 anni.
- 18) La procedura d'esportazione è terminata.

7.1.3 Svolgimento della procedura per l'esportatore non-SA con uno spedizioniere SA, con transito

Le novità sul Security Amendment sono riportate alla cifra 7.1.




Svolgimento della procedura per l'esportatore non-SA con uno spedizioniere SA, con transito

- 1) L'esportatore non-SA invia la DE all'AFD per esame sommario.
- 2) L'AFD sottopone la DE all'esame della plausibilità.
- 3) In caso di discordanze, il cliente riceve un messaggio d'errore.
- 4) Il cliente ritrasmette la DE corretta all'AFD per esame sommario.
- 5) Se la DE supera l'esame della plausibilità, il sistema allestisce la LE e assegna il numero della quietanza in formato MRN. Il cliente riceve un feedback in formato XML senza risultato della selezione.
- 6) Se la DE non viene inviata entro 30 giorni, viene cancellata dal sistema e il cliente riceve un feedback a tal proposito.
- 7) L'esportatore non-SA trasmette il file in formato XML/PDF allo spedizioniere SA.
- 8) Lo spedizioniere SA invia la domanda di selezione o la domanda di selezione e transito.
- 9) La DE viene selezionata.
- 10) In caso di DE "bloccate", l'UD di controllo può intervenire.
 - a. Se all'atto del controllo formale vengono accertate discordanze, il personale contesta la DE.
- 11) Nel caso in cui interviene l'UD di controllo, la DE è sottoposta a una visita, un controllo doganale o un controllo dei DNND.
- 12) Se all'atto del controllo doganale vengono accertate discordanze, il personale contesta la DE.
- 13) Al termine di tutte le attività di controllo, l'invio è liberato in vista dello sgombero della merce. Le DE selezionate come "libere" sono liberate direttamente per lo sgombero.
- 14) e-dec Esportazione trasmette i dati all'interfaccia NCTS.
- 15) Lo spedizioniere SA effettua l'annuncio di transito.
- 16) NCTS trasmette il feedback a e-dec Esportazione.
- 17) Le DE "bloccate" vengono automaticamente stralciate in e-dec Esportazione.
- 18) Il personale libera la DE per il trattamento ulteriore.
- 19) Dopo quattro giorni, il sistema mette l'IME a disposizione del cliente affinché possa ritirarla.
- 20) Il sistema invia automaticamente vari dati agli uffici specializzati e ad altri Uffici federali.
- 21) Il cliente può ritirare l'IME durante un periodo pari a 10 anni.
- 22) La procedura di esportazione è terminata.

7.1.4 Svolgimento della procedura SA, senza transito

● Le novità sul Security Amendment sono riportate alla cifra 7.1.




Svolgimento della procedura SA, senza transito

- 1) Lo SA invia la DE all'AFD per esame sommario.
- 2) L'AFD sottopone la DE all'esame della plausibilità.
- 3) In caso di discordanze, il cliente riceve un messaggio d'errore.
- 4) Il cliente rettifica le discordanze.
- 5) Se non si constatano discordanze, il cliente riceve un feedback in formato PDF e XML con il risultato della selezione.
- 6) Il personale può agire elettronicamente entro il termine d'intervento.
- 7) Il personale effettua una visita o un controllo doganale e in seguito libera elettronicamente la DE.
- 8) Le DE "bloccate" vengono sottoposte a un controllo formale.
- 9) Se all'atto del controllo formale si accertano discordanze, il personale contesta la DE.
- 10) Al termine di tutte le attività di controllo, l'invio è liberato in vista dello sgombero della merce.
- 11) Il personale libera la DE per il trattamento ulteriore.
- 12) Dopo 24 ore, il sistema mette l'IME a disposizione del cliente affinché possa ritirarla.
- 13) Il sistema invia automaticamente vari dati agli uffici specializzati e ad altri Uffici federali.
- 14) Il cliente può ritirare l'IME durante un periodo pari a 10 anni.
- 15) La procedura d'esportazione è terminata.

7.1.5 Svolgimento della procedura SA, con transito

● Le novità sul Security Amendment sono riportate alla cifra 7.1.



Svolgimento della procedura SA, con transito


- 1) Trasmissione della DE e (S2T) al cliente.
- 2) L'AFD sottopone la DE all'esame della plausibilità.
- 3) In caso di discordanze, il cliente riceve un messaggio d'errore.
- 4) Il cliente rettifica le discordanze.
- 5) Se non si constatano discordanze, il cliente riceve un feedback in formato PDF e XML con il risultato della selezione.
- 6) Il personale può agire elettronicamente entro il termine d'intervento.
- 7) Il personale effettua una visita, un controllo doganale o un controllo dei DNND e in seguito libera elettronicamente la DE.
- 8) Le DE "bloccate" sono sottoposte a un controllo formale.
- 9) Se all'atto del controllo formale si accertano discordanze, il personale contesta la DE.
- 10) Al termine di tutte le attività di controllo, l'invio è liberato in vista dello sgombero della merce.
- 11) Il personale libera la DE per il trattamento ulteriore. Le DE selezionate come "libere" vengono direttamente liberate.
- 12) e-dec Esportazione trasmette i dati all'interfaccia NCTS.
- 13) Lo SA effettua l'annuncio di transito.
- 14) La DE viene stralciata in e-dec Esportazione.
- 15) Il sistema libera la DE per l'ulteriore trattamento.
- 16) Dopo quattro giorni, il sistema mette l'IME a disposizione del cliente affinché possa ritirarla.
- 17) Il sistema invia automaticamente vari dati agli uffici specializzati e ad altri Uffici federali.
- 18) Il cliente può ritirare l'IME durante un periodo pari a 10 anni.
- 19) La procedura d'esportazione è terminata.

7.1.6 Particolarità nel traffico aereo

Quando l'esportatore trasmette per la prima volta i dati a e-dec Esportazione, il numero della lettera di trasporto aerea (LTA) non è ancora noto.

Lo speditore SA può inserire tale numero a posteriori nello strumento web "Selezione e transito".

Security Amendment: dal punto di vista organizzativo, la procedura rimane invariata. Le novità sul Security Amendment sono riportate alla cifra 7.1.



7.1.7 Particolarità nel traffico ferroviario

Anziché il documento 11.030, d'ora in avanti allo sportello verrà consegnata una della LE di e-dec Esportazione (IDEA) con il codice a barre in alto a destra e tutti gli altri documenti necessari.


7.1.8 Particolarità nel traffico postale

Nel traffico postale non è più necessario allestire annunci d'esportazione NCTS in e-dec Esportazione. La LE e-dec Esportazione con codice a barre in alto a destra può essere letta e selezionata dalla Posta mediante lo strumento web "Selezione e transito". In caso di DE "bloccate", occorre attendere il termine d'intervento e il giorno successivo consegnare all'UD competente le DE "bloccate" nonché tutti i documenti di scorta necessari.

Nella pagina successiva, lo schema raffigurato illustra in modo preciso la procedura nel traffico postale.

💣 **Security Amendment:** le particolarità inerenti al Security Amendment nei singoli generi di traffico sono desumibili dall'informazione [Disposizioni di sicurezza nel traffico delle merci commerciabili \("Security Amendment"\)](#) pubblicata sul sito dell'AFD.

7.1.9 Schema relativo alla procedura nel traffico postale



7.2 Esportazione nella procedura normale (non-SA)

La DE è trasmessa sotto forma elettronica all'AFD e al cliente viene inviata una LE in formato XML e PDF. Tale dichiarazione finisce in una sorta di contenitore virtuale e rimane valida per 30 giorni; ciò significa che l'esportazione deve avere luogo durante questo periodo. Se l'invio non è fisicamente esportato, la DE viene eliminata dal sistema dell'AFD e il cliente viene informato a tal proposito (5 giorni prima dello scadere del termine di 30 giorni). Quest'ultimo ha tuttavia la possibilità di trasmettere nuovamente il suo file XML (della prima trasmissione) con una dichiarazione rettificata.

7.3 Esportazione nella procedura SA

Rispetto a un normale cliente, uno SA (il quale deve disporre di un'autorizzazione separata) gode di determinati vantaggi.

All'atto della presentazione della DE allo SA viene subito notificato il risultato della selezione. Allo scadere del termine d'intervento, egli può disporre della merce. All'UD devono ancora essere presentate unicamente le LE "bloccate" (compresi i documenti di scorta).

Esistono le seguenti possibilità:

- l'esportatore dispone di un'autorizzazione quale SA;
- lo spedizioniere dispone di un'autorizzazione quale SA;
- l'esportatore collabora con uno spedizioniere che dispone di un'autorizzazione quale SA.

Ulteriori informazioni concernenti l'autorizzazione quale SA sono reperibili alla pagina Internet: http://www.ezv.admin.ch/zollinfo_firmen/04203/04308/04323/index.html?lang=it

7.4 Interfaccia con NCTS

Per il momento, l'interfaccia al sistema NCTS è a disposizione unicamente per ditte SA. La sua ripresa per i non-SA comporterebbe lavoro aggiuntivo per la dogana e lo spedizioniere. Inoltre, la correzione a posteriori dello spedizioniere è molto dispendiosa.

Pertanto una ripresa del modulo per i non-SA verrà esaminata in un secondo tempo.

7.5 Esportazione in un deposito doganale o in un punto franco doganale

Ai sensi dell'articolo 53 capoverso 2 e dell'articolo 61 capoverso 3 LD, le merci imposte all'esportazione possono essere immagazzinate in un deposito doganale o in un deposito franco doganale, se dopo la loro uscita dal deposito vengono effettivamente esportate. Il cliente deve apporre la menzione "deposito doganale" nel nuovo campo "Luogo d'imposizione".

7.6 Esportazione in un deposito intermedio all'estero

Su richiesta, l'AFD può concedere a ditte l'autorizzazione per lo sdoganamento in un deposito intermedio all'estero. Viene effettuata una DE indicante il codice per merce commerciabile e viene inoltre compilato il campo "ZWILA". Quando la merce viene esportata dal deposito nel Paese di destinazione definitivo, occorre inviare una notifica separata per la statistica del commercio esterno (i dettagli sono in fase di elaborazione). Questa seconda notifica non passa attraverso e-dec Esportazione.

--> Per la registrazione "ZWILA" occorre compilare i moduli necessari secondo la [cifra 6.3](#). Nella rubrica "Osservazioni" bisogna indicare in modo esplicito se una dichiarazione è auspicata per ZWILA, affinché si possa avvisare la sezione competente.

7.7 Messaggi relativi allo stato e alla comunicazione

7.7.1 DE IDEA per non-SA

Se l'esportatore e/o lo spedizioniere dispongono di un numero quale SA, il risultato della selezione e altri feedback (p.es. S2T) sono disciplinati come segue.

Autorizzazione e campi dichiarati				Tipo di messaggi inviati e destinatari			
Esportatore	TIN esportatore	Spedizioniere	TIN spedizioniere	Errore di convalida o LE	Correzione/rapporto sulle discordanze/ annullamento	Ottenimento dell'IME	Feedback di IMe non ritirate
Sì	Sì	(Sì)***	No	Esportatore	Esportatore	Esportatore	Esportatore
Sì	No	Sì	Sì	Spedizioniere	Spedizioniere	Spedizioniere	Spedizioniere
Sì *	Sì	Sì	Sì	Esportatore	Esportatore	Esportatore e/o spedizioniere	Esportatore
Sì	Sì	Sì **	Sì	Spedizioniere	Spedizioniere	Esportatore e/o spedizioniere	Spedizioniere
Sì	No	Sì	No	Errore(-)	Errore(-)	Errore(-)	Errore(-)

Tutte le altre combinazioni portano a un errore della plausibilità.

* Se l'esportatore trasmette, nel contempo è considerato dichiarante.

** Lo spedizioniere trasmette.

*** Il campo "Dichiarante" deve essere imperativamente dichiarato.

7.7.2 DE IDEA per SA

Se l'esportatore e/o lo spedizioniere dispongono di un numero quale SA, il risultato della selezione e altri feedback (p.es. S2T) sono disciplinati come segue.

Autorizzazione e campi dichiarati						Tipo di messaggi inviati e destinatari				
Esportatore	TIN esportatore	SA	Spedizioniere	TIN spedizioniere	SA	Errore di convalida	Risultato della selezione	Correzione/annullamento/cancellamento	Ottenimento dell'IME	Feedback IMe non ritirate
Sì	Sì	Sì	(Sì) ***	No	No	Esportatore	Esportatore	Esportatore	Esportatore	Esportatore
Sì	No	No	Sì	Sì	Sì	Spedizioniere	Spedizioniere	Spedizioniere	Spedizioniere	Spedizioniere
Sì	Sì	No	Sì *	Sì	Sì	Spedizioniere	Spedizioniere	Spedizioniere	Esportatore e/o spedizioniere	Spedizioniere
Sì	Sì	Sì	Sì *	Sì	Sì	Spedizioniere	Spedizioniere	Spedizioniere	Esportatore e/o spedizioniere	Spedizioniere
Sì**	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Esportatore	Esportatore	Esportatore	Esportatore e/o spedizioniere	Esportatore
Sì	Sì	No	Sì	Sì	No	Errore(-)	Errore(-)	Errore(-)	Errore(-)	Errore(-)

* Lo spedizioniere trasmette.

** L'esportatore trasmette.

*** Il campo "Dichiarante" deve essere imperativamente dichiarato.

--> Per i codici dei messaggi dello stato vedi il [catalogo dei dati](#) <--

8 Compilazione della DE

8.1 Condizioni

Il cliente deve procurarsi o creare un software per il rilevamento dei dati in base alle esigenze dell'AFD (le specifiche possono essere ottenute in Internet o acquistate da un offerente di software).

8.2 Principi

● Eventuali ulteriori dati di sicurezza sono totalmente integrati nella DE. Maggiori informazioni sul Security Amendment sono reperibili sul sito dell'AFD http://www.ezv.admin.ch/zollinfo_firmen/04203/04310/05114/index.html?lang=it

8.3 Numerazione

La numerazione della DE viene assegnata da e-dec Esportazione. Il cliente deve utilizzare la propria numerazione (campo "Numero di dichiarazione dello spedizioniere"). Ciò facilita la procedura di ricevimento del messaggio di risposta (LE) all'interno della sua ditta.

8.4 IMe

Per ogni DE effettuata mediante e-dec Esportazione viene allestita un'IME che l'esportatore o lo spedizioniere può ritirare elettronicamente.

☞ In e-dec Esportazione non vengono rilasciate decisioni d'imposizione in formato cartaceo.

8.5 Catalogo dei dati

Nel [catalogo dei dati](#) figurano due colonne che illustrano i campi da utilizzare per e-dec Esportazione. I campi obbligatori e quelli facoltativi sono adeguatamente segnalati. La [regola di plausibilità](#) garantisce la compilazione di tutti i campi obbligatori.

● I dati di sicurezza sono stati inseriti nel catalogo dei dati. Le particolari regole di plausibilità inerenti al Security Amendment sono pubblicate nel documento "[Regole di plausibilità e messaggi d'errore per predichiarazioni in materia di sicurezza all'esportazione](#)" (in tedesco).

Una panoramica relativa alla LE e le spiegazioni delle singole rubriche sono consultabili al seguente link: [catalogo dei dati](#).

9 Sottoporre la DE all'esame della plausibilità

Prima di trasmetterla al sistema informatico dell'AFD, il cliente deve sottoporre la DE all'esame della plausibilità all'interno del proprio sistema informatico, conformemente alle direttive dell'AFD.

10 Dati di base e-dec Esportazione

I [dati di base](#) sono pubblicati in Internet. Nel campo della tariffa sono in parte disponibili dati di base comuni (e-dec Importazione ed e-dec Esportazione) nonché dati di base specifici all'esportazione.

● Questo documento riporta altresì i dati di base relativi al Security Amendment (p. es. numero d'identificazione per circostanze particolari, nuovo gruppo di Paesi Security ecc.).

11 Trasmissione della DE

11.1 Condizione

- Il cliente deve disporre di una relativa autorizzazione (vedi [cifra 6](#) “Certificazione e autorizzazione”).
- Il sistema informatico del cliente deve essere allacciato a quello dell’AFD.
- L’invio deve essere destinato all’esportazione. Sino a nuovo avviso, altri invii, come ad esempio quelli temporanei oppure quelli sottoposti a regime speciale, devono continuare a essere sdoganati come sinora.
- Prima di trasmetterla al sistema informatico dell’AFD, il cliente deve sottoporre la DE all’esame della plausibilità all’interno del proprio sistema informatico, conformemente alle direttive dell’AFD (vedi cifra 9 “Sottoporre la DE all’esame della plausibilità”).

11.2 Possibilità di accedere alla rete di comunicazione dell’AFD

I dettagli relativi alla trasmissione sono descritti nei documenti elencati di seguito (destinati unicamente a specialisti informatici):

- “Descrizione dell’interfaccia e-dec”: descrive le procedure e i messaggi scambiati. Le spiegazioni dettagliate relative agli schemi XML sono reperibili al sito:
<http://www.ezv.admin.ch/zollanmeldung/05042/05047/05055/05058/index.html?lang=it>
- “Contratto di servizio per le dichiarazioni di dogana”: descrive i dettagli tecnici relativi alla comunicazione tramite il servizio web o via e-mail, ed è reperibile al sito:
<http://www.ezv.admin.ch/zollanmeldung/05042/05047/05055/05059/index.html?lang=it>

11.3 Trasmissione

Alle condizioni sopracitate il cliente può trasmettere in ogni momento la DE in forma elettronica al sistema informatico e-dec Esportazione dell’AFD.

La trasmissione elettronica costituisce un messaggio XML standardizzato in base alla cifra 11.4.

11.3.1 Sicurezza

Lo scambio di dati con l’AFD deve essere effettuato con la firma e la codificazione (vedi “Contratto di servizio per le dichiarazioni di dogana”). A scopo sperimentale possono essere trasmesse anche DE non firmate e non codificate.

11.4 XML

La versione definitiva dello schema XML è consultabile al seguente link:

<http://www.ezv.admin.ch/zollanmeldung/05042/05047/05055/05058/index.html?lang=it>

Al fine di garantire un portale per le merci uniforme, gli schemi XML Importazione ed Esportazione sono stati riuniti in unico modello XML.

12 Feedback relativo alla LE

12.1 Descrizione della LE

La struttura della LE è descritta nello schema XML alla pagina:

<http://www.ezv.admin.ch/zollanmeldung/05042/05047/05055/05058/index.html?lang=it>.

L'AFD invia un feedback nei formati XML e PDF.

La LE può accompagnare la merce e deve essere disponibile al momento della presentazione in dogana (da presentare all'atto dello sdoganamento presso l'UD d'uscita o, nel caso dello SA, al momento della dichiarazione).

Il cliente che allestisce la DE è responsabile della correttezza dei dati forniti.

12.2 Esempio di LE

La LE (nella procedura normale, ossia non-SA) possiede la struttura riportata di seguito.

AUSFUHRLISTE **Gültigkeit der Deklaration bis 01.09.2009**

CH, 01.08.2009, 15:44

Versender / Ausführer

Muster Hans

4000 Basel

Versender Referenz...

Spediteur

Müller AG

Thun

Nr.: Deklarationsnummer Spediteur

Ref.: Dossnummer Spediteur

Seite: 1/1

Packstücke: 12

Rohmasse gesamt: 16'769

Bestimmungsland: **DE**

AUSFUHRLISTE



08 CHE E 0000000002023.1

1	Fleisch			0416.0000
	Packstücke: Karton, 2, Meier Metzger	Rohmasse: 135.0	Wert: 23'222	<i>Bewilligung: TSI</i>
2	Traktoren			8517.0000
	Packstücke: Stück, 4, Ford	Rohmasse: 8250.0	Wert: 115'000	
3	Armbanduhren			9101.1100 111
	Packstücke: Karton, 50	Rohmasse: 134.0	Wert: 150'000	
			Zusatzmenge: 60'000	

Legenda

I campi in nero figurano in tutte le LE, mentre quelli in blu (p.es. "Spedizioniere") unicamente se i relativi dati sono stati forniti insieme alla dichiarazione doganale.

La LE per i clienti SA indica, al posto della validità, il risultato della selezione (nell'intestazione e per ogni posizione).

13 Fallimento nella trasmissione della DE

I [messaggi d'errore](#) sono definiti e pubblicati in Internet.

14 BC

I BC devono essere impiegati conformemente alle disposizioni degli uffici di passaggio. Se i BC elettronici sono accettati, la LE può essere utilizzata come BC.

In futuro si può immaginare di gestire le distinte delle merci/i fogli di trasmissione unicamente per via elettronica mediante la ripresa dei dati nel sistema elettronico dell'UD giustapposto presso gli impianti doganali a controlli nazionali abbinati (p.es. nel sistema Atlas). Questi ultimi potranno poi stabilire accordi bilaterali relativi alle procedure. Il principale vantaggio è che non sarà più necessario stampare separatamente i documenti. Tale strategia non è ancora stata messa in pratica.

15 Ripresa dei dati d'esportazione in NCTS

15.1 Osservazione relativa all'interfaccia NCTS

Attualmente esistono ancora due diversi sistemi EED. Fino alla riconfigurazione di NCTS, prevista all'incirca per il 2012, lo spedizioniere SA deve allestire una notifica **S2T** (vedi cifra 15.3). Solo in tal modo l'annuncio di transito trasmesso può essere collegato con la LE.

15.2 Osservazione sul numero TIN

e-dec Esportazione lavora con il numero TIN degli esportatori/spedizionieri e pertanto non viene assegnato automaticamente a un numero di spedizioniere (per motivi puramente tecnici legati al sistema, all'atto della registrazione si assegnano entrambi i numeri).

È imperativo prendere nota di quanto segue:

Se un esportatore trasmette una DE con il **suo numero TIN**, occorre fare in modo che lo spedizioniere debba altresì trasmettere la notifica S2T con il numero TIN e non con il numero dello spedizioniere.

--> In vista dello sviluppo futuro delle applicazioni per lo sdoganamento, nell'ambito delle esportazioni si raccomanda di lavorare maggiormente sin d'ora con il numero TIN.

15.3 Procedura d'esportazione e di transito NCTS (non-SA)

Occorre allestire la DE. Come avviene oggi, vengono allestiti una DE e un documento d'accompagnamento. Nella DE è indicato il numero di dichiarazione e-dec Esportazione.

La LE e la domanda concernente l'apertura della procedura di transito sono presentate allo sportello doganale per la loro elaborazione. Può eventualmente essere effettuato un esame sommario o una visita.

Non è disponibile un'interfaccia elettronica. La possibilità, per non-SA, di riprendere i dati sarà oggetto di verifica in un secondo tempo.

15.4 Procedura SA

Il cliente SA notifica la LE al sistema di transito utilizzando il modulo S2T. In seguito può essere allestito l'annuncio di transito.

Nella DE il cliente SA può dichiarare l'indicatore S2T. In seguito viene soppressa la notifica allegata*.

[Selezione e transito](#)

e-dec esportazione

Richiesta di selezione e-dec e trasmissione del transito

No. ufficio doganale di controllo	<input type="text"/>	
DA TIN	<input type="text"/>	
Numero di dichiarazione d'esportazione e-dec	<input type="text"/>	
Esportatore TIN	<input type="text"/>	
Document precedent	Genere	<input type="text"/>
	Numero	<input type="text"/>
	Indicazioni supplementari	<input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Richiesta di selezione		
<input type="checkbox"/> Trasferimento nel sistema di transito		
<input type="button" value="Inviare"/>		

*Le indicazioni figuranti nella notifica possono ancora essere adeguate.

15.5 Trasferimento da parte dello SA di una DE e-dec Esportazione in NCTS (compresa la richiesta del risultato della selezione)

Lo SA trasmette il numero della dichiarazione e-dec Esportazione della LE e il numero ID dell'esportatore al sistema e-dec dell'AFD. La richiesta del risultato della selezione comporta la presentazione in dogana; concretamente ciò significa che per questa merce occorre attendere lo scadere del termine d'intervento (nel caso di LE "bloccate"). Lo SA deve presentare all'UD di controllo entro 24 ore le LE con il risultato della selezione "bloccato" e i documenti di scorta.

Qualora la merce proceda in transito in NCTS, occorre compilare, contemporaneamente o mediante una trasmissione separata, il campo S2T. Solo con la trasmissione nel sistema di transito i dati rilevati elettronicamente possono essere ripresi per l'annuncio di transito.

[Selezione e transito](#)

e-dec esportazione

Richiesta di selezione e-dec e trasmissione del transito

No. ufficio doganale di controllo	<input type="text"/>
DA TIN	<input type="text"/>
Numero di dichiarazione d'esportazione e-dec	<input type="text"/>
Esportatore TIN	<input type="text"/>
Document precedent	Genere <input type="text"/> Numero <input type="text"/> Indicazioni supplementari <input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Richiesta di selezione	
<input type="checkbox"/> Trasferimento nel sistema di transito	
<input type="button" value="Inviare"/>	

15.6 Feedback in caso di richiesta di selezione e S2T per clienti SA

L'annuncio di transito può essere allestito solo se la DE è stata selezionata come "libera" oppure allo scadere del termine d'intervento (liberazione della merce).

15.7 Strumento web "Selezione e transito"

Gli spedizionieri con lo stato di SA non (ancora) in possesso del software e-dec Esportazione hanno la possibilità di utilizzare lo strumento web "Selezione e transito". Mediante tale strumento è possibile effettuare richieste di selezione compreso il termine d'intervento nonché trasmissioni nel sistema di transito. A tale proposito lo spedizioniere SA necessita di un certificato valido e delle autorizzazioni per e-dec Esportazione.

Ulteriori informazioni al riguardo sono reperibili alla pagina relativa al [Webtool](#).

Se possibile dal punto di vista tecnico, gli spedizionieri SA sono tenuti a utilizzare tale strumento per la dichiarazione elettronica degli invii SA.

15.8 e-dec Esportazione con transito senza collegamento all'interfaccia NCTS

Gli spedizionieri SA che per motivi tecnici legati al sistema non possono lavorare con l'interfaccia NCTS (S2T) o quelli non-SA che allestiscono manualmente l'annuncio di esportazione in NCTS devono procedere come descritto qui appresso.

- 1) Allestimento delle dichiarazioni doganali e-dec Esportazione **senza FLAG** (S2T).
- 2) Se il cliente è uno SA o l'invio è consegnato a uno spedizioniere SA, il cliente deve selezionare la DE mediante lo strumento web Selezione e transito. In tal caso non occorre inserire **alcun FLAG** (S2T).

- 3) Il cliente allestisce l'annuncio di esportazione manualmente in NCTS. Il codice di sdoganamento da inserire è il codice 20 (e-dec Esportazione). Il numero di dichiarazione della dogana (p.es. 09CHEE%) della DE e-dec Esportazione va indicato nella rubrica relativa alla designazione della merce.
- 4) L'annuncio di esportazione ha superato con successo l'esame della plausibilità del sistema NCTS ed è stato accettato. Il cliente allestisce l'annuncio di transito e inserisce il numero dell'annuncio di esportazione (p.es. 1013062506) assegnato dal sistema nella rubrica relativa al numero di dichiarazione della dogana.

Importante: non è consentito inserire il numero di dichiarazione della dogana di e-dec Esportazione nella rubrica relativa al numero di dichiarazione della dogana (p.es. 09CHEE%)!

Ulteriori informazioni al riguardo sono reperibili nel manuale per gli utenti nella pagina relativa al [Webtool](#).

16 Attività d'esportazione

16.1 Esportazione di DE (non-SA)

La dichiarazione della merce continua a essere effettuata come sinora. Il codice a barre del giustificativo d'esportazione permette di identificare la notifica elettronica e di selezionare i dati dichiarati soltanto all'atto dell'esportazione. Gli specialisti doganali effettuano la domanda di selezione allo sportello.

16.2 Esportazione di DE SA

Nel caso di invii SA, la dichiarazione dell'invio viene effettuata con la trasmissione dei dati al sistema e-dec Esportazione. Se lo SA prende un invio da un cliente non-SA e effettua una selezione, la dichiarazione avviene mediante richiesta di selezione.

16.3 Esportazione di DE (non-SA), presentate da uno SA

Lo SA notifica la richiesta di selezione ed eventualmente l'indicatore S2T mediante il numero di dichiarazione e-dec Esportazione e il TIN dell'esportatore. A selezione avvenuta, inizia a decorrere il termine d'intervento per gli invii bloccati.

16.4 Liberazione della DE

Le LE aventi lo stato "bloccato" devono essere controllate e liberate dal personale (vale solamente per i non-SA). Presso lo SA la DE viene liberata automaticamente dopo il termine d'intervento. Il cliente può disporre immediatamente delle LE "libere".

16.5 Intervento

Gli invii selezionati come "bloccati" possono essere sottoposti a una visita da parte del personale nel quadro della procedura di sdoganamento.

Il personale può comunicare al cliente per via elettronica o a voce che un determinato invio viene sottoposto a una visita.

Descrizione della procedura elettronica: nella maschera e-dec il personale dispone di una relativa funzione con la quale può essere reso noto al cliente il risultato della selezione. Il cliente riceve le notifiche qui appresso.

Codice di visita = 1 (sì)

Codice di liberazione = 0 (no)

Per liberare un invio dopo la visita, il codice di liberazione deve essere impostato su 1 (sì).

Un codice di visita notificato per via elettronica viene sempre liberato elettronicamente.

17 Visita (incluso controllo doganale)

Nel caso di invii per i quali l'AFD ha ordinato una visita integrale o a campione, il cliente è tenuto ad adottare i provvedimenti enunciati all'articolo 91 dell'ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD; RS 631.01).

Il personale sottopone gli invii a una visita (controllo materiale). Quest'ultima si fonda sulle disposizioni generali della procedura doganale.

● **Security Amendment:** il controllo di sicurezza viene eseguito in occasione della visita. Per il resto fa stato, per analogia, la procedura relativa alla visita.

18 Correzione di DE

Una DE già trasmessa può essere corretta più volte mediante un nuovo invio da parte della persona soggetta all'obbligo di dichiarazione. Ai fini della storicizzazione, alle dichiarazioni viene assegnato un numero di versione (prima trasmissione = versione 1, prima correzione = versione 2 ecc.).

Le cifre che seguono descrivono la procedura di rettifica durante la procedura normale (non-SA).

18.1 Correzione prima della presentazione in dogana

Il non-SA invia una DE al sistema informatico dell'AFD. Quest'ultimo sottopone la dichiarazione a un esame della plausibilità e, successivamente, invia un feedback alla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione (DE senza risultato della selezione in PDF e XML).

Tali DE possono essere corrette più volte oppure ritrasmesse. Per l'AFD le correzioni effettuate in questa fase non sono rilevanti, dato che la merce non è ancora stata presentata in dogana. Qualora un tale invio non venga esportato o presentato in dogana, dopo 30 giorni la relativa DE viene automaticamente cancellata dal sistema informatico dell'AFD.

18.2 Correzione dopo la presentazione in dogana

Se la merce è già stata presentata in dogana (ma non è ancora stata rilasciata alcuna decisione d'imposizione), la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione può trasmettere la DE corretta al sistema informatico dell'AFD. In seguito ha nuovamente luogo un esame della plausibilità. Ad esame superato, il cliente riceve un feedback (DE senza risultato della selezione in PDF e XML).

Il cliente è ora tenuto a presentare all'UD la prima trasmissione e la versione corretta nonché i rispettivi documenti di scorta. In caso di approvazione della correzione, dopo 24 ore la DE viene liberata per l'ulteriore trattamento. Nel corso della notte successiva, viene rilasciata una IMe per gli invii liberati.

18.3 Correzione dopo il rilascio della decisione d'imposizione

Se la decisione d'imposizione è già stata rilasciata, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione può inoltrare presso l'UD una richiesta di rettifica dell'imposizione, seguendo la procedura descritta di seguito.

Il cliente invia una richiesta elettronica di rettifica (DE corretta) al sistema informatico dell'AFD. Tale richiesta di rettifica viene sottoposta all'esame della plausibilità, viene selezionata ed è visibile per l'UD. Successivamente, in caso di approvazione l'UD accoglie la richiesta di rettifica (=> viene allestita la versione corretta e inviato al cliente un feedback in formato PDF e XML senza il risultato della selezione) oppure, se non è stata approvata, la respinge (=> viene annullata la richiesta di rettifica e la versione originaria mantiene la sua validità; il feedback è inviato al cliente in formato XML).

Parallelamente la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione è tenuta a inoltrare, a seconda del caso, una richiesta all'UD scritta entro 30 giorni oppure un ricorso scritto alla relativa autorità di ricorso entro 60 giorni. Devono inoltre essere allegati i rispettivi documenti di scorta e i mezzi di prova. Sulla base di tale documentazione, l'ufficio competente può infine stabilire se la richiesta di rettifica, in base a quanto scritto sopra, deve essere accolta o respinta.

18.4 Correzione da parte del personale

Le correzioni da parte del personale sono possibili, ma devono essere effettuate solo in casi eccezionali.

Le DE accettate dal sistema informatico dell'AFD possono essere aperte e corrette dal personale. Dopo la liberazione della correzione, il cliente riceve un relativo feedback.

18.5 Basi legali relative alle correzioni e agli annullamenti

Vista la loro natura, le richieste di rettifica e di annullamento devono essere sostanzialmente trattate come ricorsi. Si applica la legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021), di cui è determinante l'articolo 52.

II. Contenuto e forma

¹ L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.

² Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediare.

³ Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserito o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso.

L'articolo 34 LD e l'articolo 85 OD costituiscono ulteriori basi legali; essi sono compatibili con la PA.

Procedura di notifica delle richieste

Le richieste possono essere inoltrate per posta (fa stato la data del timbro postale) o consegnate allo sportello dell'UD. Tali modalità sono rilevanti al fine di controllare l'osservanza dei termini di ricorso. La sola trasmissione elettronica non è quindi sufficiente!

19 Ritiro dell'IMe

19.1 Situazione iniziale

In e-dec Esportazione il cliente deve procurarsi la decisione d'imposizione per via elettronica. Affinché possa fare ciò, egli deve dapprima essere registrato nella gestione dei clienti di e-dec e disporre di un relativo [certificato](#). Quali clienti entrano di regola in considerazione solo gli esportatori e/o gli spedizionieri (dichiaranti). Entrambi questi gruppi possono essere identificati sulla base delle indicazioni relative al numero dello spedizioniere/numero TIN.

19.2 Svolgimento del ritiro

L'IMe può essere ritirata tramite un web service o un mail service (i dettagli della descrizione tecnica dei due servizi possono essere consultati sotto:

<http://www.ezv.admin.ch/zollanmeldung/05042/05047/05055/05059/index.html?lang=it>).

Funzionamento in grandi linee: il cliente invia all'AFD il numero della DE (CustomsDeclarationNumber) tramite l'interfaccia del servizio web. e-dec Esportazione esamina dapprima se il cliente è autorizzato a procurarsi la decisione d'imposizione per via elettronica (nell'IMe il TIN deve essere dichiarato come TIN spedizioniere o TIN esportatore). In seguito, il sistema ricerca l'ultima versione della DE. Se la ricerca ha buon esito, e-dec Esportazione trasmette al cliente l'IMe munita di firma digitale in formato XML. Il sistema mette a verbale il ritiro dell'IMe. Tale verbale vale come prova del ritiro. Il gruppo di persone che ha domandato la decisione d'imposizione non deve confermarne il ricevimento.

Oltre a consultare le singole IMe, è altresì possibile consultare un elenco dei numeri IMe attuali in un periodo di tempo definito.

19.3 Ritiro ripetuto

Le persone autorizzate possono ritirare più volte l'IMe. La decisione viene registrata da e-dec Esportazione. L'Amministrazione federale delle contribuzioni si dichiara espressamente d'accordo con la possibilità del ritiro ripetuto a queste condizioni.

È possibile ritirare soltanto la versione più recente di una IMe, l'accesso a versioni più datate, dunque non attuali, è vietato.

19.4 Forma e presentazione della decisione d'imposizione

La decisione d'imposizione viene allestita in formato XML e munita della firma digitale. Se necessario, il cliente può allestire la decisione in formato PDF; uno stylesheet è disponibile sulla pagina Internet dell'AFD.

Cionondimeno soltanto la decisione elettronica possiede valore giuridico. Un PDF o uno stylesheet stampato può essere utilizzato come mezzo ausiliario, tuttavia non ha carattere giuridico.

19.5 Obbligo di conservare

Il cliente doganale o il servizio di archiviazione da esso incaricato deve conservare l'IMe durante dieci anni, oltre all'anno in corso, come previsto dal diritto commerciale.

Durante questo periodo l'AFD la tiene a disposizione affinché possa essere ritirata (l'AFD non si mette a disposizione quale servizio di archiviazione).

Per l'archiviazione occorre la versione XML dell'IMe, il certificato nonché la firma (dati contenuti nel feedback dell'AFD). Inoltre i clienti doganali devono effettuare un controllo della firma e archiviare altresì il protocollo di verifica della firma allestito dal cliente stesso.

Ulteriori informazioni sono consultabili cliccando su: [Messa a disposizione delle decisioni d'I-Me](#).

19.6 Impossibilità di ritirare l'IMe

Di regola, se la decisione non può essere ritirata, le possibili ragioni (oltre a problemi di natura tecnica) sono le seguenti.



A. Il cliente non è autorizzato a ritirare l'IMe auspicata

e-dec Esportazione genera in tal caso un messaggio d'errore e lo invia al cliente. L'errore d'autorizzazione viene registrato nel sistema.

B. La decisione d'imposizione non è presente nel sistema

Anche in tal caso, e-dec Esportazione genera un messaggio d'errore e lo invia al cliente. Il messaggio viene altresì registrato nel sistema.

19.7 Esempio di IMe (link allo [Stylesheet](#) in Internet AFD)

 Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra		Eidgenössisches Finanzdepartement EFD Eidgenössische Zollverwaltung EZV		Export	Definitiv
VERANLAGUNGSVERFÜGUNG AUSFUHR				TTDEB1231511277899.1	
Annahmedatum: 09.01.2009, 15:27 Ausstellungsdatum: 09.01.2009, 15:27		TEST			
BASEL ST. JAKOB DA UAG ST. JAKOBSTRASSE 222 CH 4052 BASEL					
Versender: Häberle GmbH zusatz1 zusatz2 Königstr. 100 DE 70000 Stuttgart TIN Nr.: 1000023		Bestimmungsland: NL Positionen: 12345 MWST-Nr.: 4589-B494953 Transport (Verkehrszweig, Typ, Land, Kennzeichen): Luftverkehr, LKW mit Sattelanhänger, DE, Ford 23			
Transporteur: transporteur strasse CH 4585 Basel TIN Nr.: tin_nr		Container: 1 2 3			
Empfänger: Bundesamt für Informatik und Telek. zusatz1 zusatz2 Monbijoustrasse 74 CH 3003 Bern TIN Nr.: 1000024		Vorpapiere (Art, Nummer, zusätzliche Angaben): T1, Rchg. #11, Geheim T2, Rchg. #22, Vertraulich T3, Rchg. #33, Verschlusssache			
Spediteur: Spediteur RandomDeclarationBuilder 1 3440 Harbour Drive AU 92374 Sydney Nr.: SP1231511277899 Ref.: DO4885		Besondere Vermerke: besonderer Vermerk 1 besonderer Vermerk 2			

1	Dings-48851	00048851	666
Veranlagungstyp: Normalabfertigung		Rückerstattungstyp: Antrag auf mindestens 2 der Rückerstattungstyp 1 bis 3	
Eigenmasse: 100.000		Rohmasse: 1000.0* Stat. Wert: 975'000*	
Besondere Vermerke: Oren Ishii Beatrix Kiddo			
Packstücke (Art, Anzahl, Nummer): Stäbe, im Bund, 5, PAL2/EUR3-5		Bewilligungen (Stelle, Nummer): BAFU, 509965506130 Ca, 509965506130	
Unterlagen (Art, Nummer, Datum, zusätzliche Angaben): Hausfrachtbrief, BOND, 01.04.2001, ASAP			

Diese Veranlagungsverfügung kann innert 60 Tagen ab Ausstellungsdatum durch eine im Doppel einzureichende Verwaltungsbeschwerde bei der zuständigen Zollkreisdirektion angefochten werden.

Seite 1 von 1

-->Attensione! La copia timbrata dell'IMe non è valida. L'IMe ha valore giuridico solo in forma elettronica!

20 Fornitura di dati

Nel presente documento si utilizza il termine collettivo “fornitura di dati” per ogni genere di fornitura di dati (ritiro di dati, restituzione di notifiche in forma cartacea o elettronica ecc.).

Sostanzialmente la fornitura di dati si fonda sui principi di e-dec e ha luogo mediante una procedura a fase unica. Tali forniture possono contenere tutti i dati della DE liberati fino a quel momento per l'ulteriore trattamento.

La fornitura di dati può contenere tutti i dati disponibili:

- dati trasmessi dal cliente all'AFD (p.es. DE);
- dati trasmessi dall'AFD al cliente (p.es. feedback);
- dati generati dal sistema (p.es. data di accettazione).

21 Casi speciali

I casi speciali sono elencati separatamente nel documento:

[“Imposizioni particolari nell' e-dec Export”](#)

22 Sistema di emergenza

La procedura di emergenza è disciplinata in Internet nel documento “Procedura di emergenza e-dec Esportazione” al seguente link:

<http://www.ezv.admin.ch/zollanmeldung/05042/05047/05068/index.html?lang=it> .

23 Rapporto d'irregolarità

All'atto dell'allestimento del giustificativo per un non-SA, dopo l'accettazione della dichiarazione sul giustificativo occorre menzionare una data di validità. Se la merce dichiarata non viene esportata, si genera un'irregolarità nella procedura doganale e viene allestito un rapporto di irregolarità.

Il rapporto di irregolarità deve elencare i dati trasmessi al sistema che non sono tuttavia stati esportati in modo effettivo.

Entro un determinato termine (p.es. 30 giorni per un non-SA) i dati possono essere cancellati o corretti.

La seguente notifica informa il cliente sull'imminente cancellazione.

La validità della dichiarazione d'esportazione è di 30 giorni. Disponete ancora di cinque giorni per esportare merce con la presente dichiarazione d'esportazione. Questo messaggio è stato generato automaticamente, pertanto si prega di non rispondere. In caso di domande rivolgersi direttamente al Centro di servizio alla clientela dell'Amministrazione federale delle dogane: e-dec.helpdesk@ezv.admin.ch

24 Annullamento di DE

Le procedure relative agli annullamenti sono identiche a quelle delle correzioni ([vedi cifra 18](#)).

25 Elenco degli offerenti del software

In Internet è pubblicato un elenco non vincolante dei possibili [offerenti del software](#).

26 Allegati

Allegato I: Vari esempi di possibili "tipi di LE"

Esempio 1: LE normale (non-SA)

LISTA D'ESPORTAZIONE 1) Dichiarazione valida fino all'1.9.2006 2)		LISTA D'ESPORTAZIONE	
CH, 01.08.2006, 15:44		5314428112	
Spedizioniere/esportatore Muster Hans 4000 Basilea Riferimento dello spedizioniere... Spedizioniere Müller AG Thun N.: numero della dichiarazione dello spedizioniere Rif.: numero dell'incarto dello spedizioniere		Pagina: 1/1 Colli: 12 Totale massa lorda: 16 769 Paese di destinazione: DE	
		VERSIONE 1 5314428112	
1	Carne Colli: 2 cartoni, Meier Metzg	Massa lorda: 135.0 Valore: 23 222	0416.0000 <i>Autorizzazione:</i> TSI 2)
2	Trattori Colli: 4 pezzi, Ford	Massa lorda: 8250.0 Valore: 115 000	8517.0000 2)
3	Salsiccia Colli: 2 cartoni, Meier Metzg	Massa lorda: 134.0 Valore: 23 222	0416.0000 <i>Autorizzazione:</i> libera 2)

1) La validità della dichiarazione figura in alto (30 giorni dalla data di dichiarazione)

2) Nessun risultato della selezione, dato che si tratta di un non-SA

Esempio 2: LE normale (SA)

LISTA D'ESPORTAZIONE 1) Valido fino a..... 2) BLOCCATO		LISTA D'ESPORTAZIONE	
Domicilio		5314428112	
CH006521 Genève-aéroport, 1.8.2009, 15:44		08CHEE000000002023.1	
Spedizioniere/esportatore Muster Hans 4000 Basilea Riferimento dello spedizioniere... Spedizioniere Müller AG Thun N.: numero di dichiarazione dello spedizioniere Rif.: numero dell'incarto dello spedizioniere		Pagina: 1/1 Colli: 12 Totale massa lorda: 16 769 Paese di destinazione: DE	
1	Carne Colli: 2 cartoni, Meier Metzg	Massa lorda: 135.0 Valore: 23 222	0416.0000 BLOCCATO <i>Autorizzazione:</i> TSI
2	Trattori Colli: 4 pezzi, Ford	Massa lorda: 8250.0 Valore: 115 000	8517.0000 LIBERO
3	Orologi da polso Colli: 50 cartoni	Massa lorda: 134.0 Valore: 150 000 Quantità supplementare: 60 000	9101.1100 111 LIBERO

1) Nessuna data per le LE SA (valide 24 ore)

2) Risultato della selezione è visualizzato (anche per i singoli articoli)

● Esempio 3: LE con dati di sicurezza (non-SA)

Ausfuhrliste

Zollstelle
GESTELLUNG
06.01.2011, 14:46

Versender:
OZD
Monbijoustrasse
CH 3000 Bern

Versender Sicherheit:
OZD
Monbijoustrasse
CH 3000 Bern

Empfänger:
Feuerwerkskörper
Street 45a
US 10000 Los Angeles

Empfänger Sicherheit:
Feuerwerkskörper
Street 45a
US 10000 Los Angeles

Spediteur:
Sped.

Monbijoustrasse 40
CH 3003 Bern
Sped-Nr./TIN: 1000787
Nr.: Security112011
Ref.: 0009009196

Gültigkeit der Deklaration bis: 5.2.2011

TEST

Ausfuhrliste

Definitiv



11CHEE000004650440.1

Erzeugungsland: ---
Positionen: 1
Packstücke: 120
Rohmasse gesamt: 76.300
Bestimmungsland: US

☐ Transfer Transitsystem

☒ Sicherheit

UCR Nummer: 555 2222 3333 LLL

Kennummer für besondere Umstände: Beförderungsart "Strasse"

Transport (Verkehrszweig, Typ, Land, Kennzeichen): Strassenverkehr, --
, CH, CH 2562

MWST-Nr.: 333111

Incoterms: DDP

1 (1)

Feuerwerkskörper

3604.1000

☒ Handelswaren

Eigenmasse: 57.600

Rohmasse: 76.300

Stat. Wert: 5'000

Veranlagungstyp:

Normalveranlagung

Packstücke (Art, Anzahl, Nummer):

Karton, 120, OHNE KENNUNG

Bewilligungspflichtcode: bewilligungspflichtig

UN-Gefahrencode: 0333

Bewilligungen (Art, Stelle, Nummer, Datum, zusätzliche Angaben):

Generalbewilligung, EZV andere, 62, ---, ---